

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.316

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (316)

*(articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 28 dicembre 2010*

---

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati nonché la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise;

RITENUTA la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2010/12/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

##### *Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa*

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 6, al comma 15, dopo le parole: "regime doganale sospensivo" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)";
- b) nell'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.";



Prot. RGS 0108403/2010

c) nell'articolo 18, al comma 3:

- 1) nell'alinea, le parole: "Gli ufficiali e sottufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti";
- 2) nella lettera b), dopo la parola: "comandante", le parole "di zona" sono sostituite dalla seguente: "regionale";

d) nell'articolo 39-bis:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Oggetto dell'imposizione";
- 2) nel comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: "I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:";
- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:

- 1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- 2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) sono considerati sigarette:

- 1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
- 2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.



4) nel comma 3, le parole: "larghezza di taglio inferiore ad un millimetro" sono sostituite dalle seguenti: "lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri";

5) il comma 5 è abrogato;

e) nell'articolo 39-ter, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).";

f) nell'articolo 39-quater, il comma 5 è abrogato;

g) nell'articolo 39-quinquies:

1) nel comma 2, dopo le parole: "trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al successivo comma 2-bis";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.;

h) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via. ";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis;

Art. 2

Disposizioni transitorie



~~1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa è applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purché gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.~~

Prot. RGS 0108403/2010

2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purché le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.

Art. 3

*Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso sulle sigarette*

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. h), punto 1) si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalità di cui all'articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4

*Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette*

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57%.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60%.



Art. 5

*Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente: "I punti vendita di cui al comma precedente sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo le norme di massima stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.